

REGOLAMENTO (CE) N. 1216/2001 DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 2001

che stabilisce, per il periodo dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2002, le modalità di applicazione relative ai contingenti tariffari di carni bovine originarie dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 1349/2000 del Consiglio, del 19 luglio 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con l'Estonia ⁽²⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2677/2000 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 2341/2000 del Consiglio, del 17 ottobre 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Lettonia ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 2766/2000 del Consiglio, del 14 dicembre 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Lituania ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) I regolamenti (CE) n. 1349/2000, (CE) n. 2341/2000 e (CE) n. 2766/2000 prevedono l'apertura di contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti a base di carni bovine. Le importazioni nell'ambito di tali contingenti beneficiano di una riduzione dell'80 % delle aliquote dei dazi doganali fissate nella tariffa doganale comune (TDC) se i prodotti in questione sono originari della Lettonia e della Lituania, e di un'esenzione se i prodotti sono originari dell'Estonia. Occorre stabilire le modalità di applicazione di tali contingenti per il periodo dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2002.
- (2) Il rischio di speculazione nel settore delle carni bovine con riguardo ai regimi in questione induce a stabilire precise condizioni che gli operatori devono rispettare per avvalersi degli stessi. Per controllare il rispetto di tali condizioni è necessario che le domande siano presentate

nello Stato membro presso il quale l'importatore è iscritto nel registro dell'IVA.

- (3) È opportuno disporre che i titoli vengano rilasciati dopo un periodo di riflessione, applicando, ove del caso, una percentuale unica di riduzione.
- (4) Ferme restando le disposizioni degli accordi suddetti volte a garantire l'origine dei prodotti, è opportuno stabilire che per la gestione dei regimi considerati si faccia ricorso ai titoli d'importazione. A tal fine è necessario prescrivere, in particolare, le modalità di presentazione delle domande, nonché le indicazioni che devono figurare nelle domande stesse e nei titoli, se del caso prevedendo deroghe o completando talune disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1095/2001 ⁽⁷⁾ e del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80 ⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 24/2001 ⁽⁹⁾.
- (5) Per evitare speculazioni, i titoli d'importazione devono essere rilasciati agli operatori esclusivamente per i quantitativi per i quali sono stati loro assegnati diritti d'importazione.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il periodo compreso tra il 1° luglio 2001 e il 30 giugno 2002, possono essere importate conformemente al disposto del presente regolamento:

- 1 950 tonnellate di carni bovine fresche, refrigerate o congelate, di cui ai codici NC 0201 e 0202, originarie dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania; tale contingente reca il numero d'ordine 09.4561,
- 250 tonnellate di prodotti di cui al codice NC 1602 50 10, originari della Lettonia; tale contingente reca il numero d'ordine 09.4562.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 155 del 28.6.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 308 dell'8.12.2000, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 271 del 24.10.2000, pag. 7.

⁽⁵⁾ GU L 321 del 19.12.2000, pag. 8.

⁽⁶⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 150 del 6.6.2001, pag. 25.

⁽⁸⁾ GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35.

⁽⁹⁾ GU L 3 del 6.1.2001, pag. 9.